

Comune di Vigonza
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE
AL REGISTRO COMUNALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO**

— o o o —

Approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 23.07.2003
Modificato con deliberazione consiliare n. 64 del 26.07.2006

INDICE

TITOLO PRIMO – REGISTRO

ART. 1	Istituzione del registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale	PAG. 3
ART. 2	Condizioni per l'iscrizione al registro	PAG. 3
ART. 3	Iscrizione e cancellazione dal registro	PAG. 4
ART. 4	Ricorso	PAG. 5
ART. 5	Rinnovo dell'iscrizione	PAG. 5
ART. 6	Pubblicità del registro	PAG. 5

TITOLO SECONDO - PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 7	Consultazioni	PAG. 6
ART. 8	Istanze, petizioni e proposte	PAG. 6
ART. 9	Diritto di informazione e di iniziativa	PAG. 6
ART. 10	Consulta delle Associazioni	PAG. 7
ART. 11	Vice-Presidente	PAG. 7
ART. 12	Assemblea di sezione tematica delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale	PAG. 7

TITOLO TERZO - SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 13	Forme di sostegno economico	PAG. 8
ART. 14	Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno	PAG. 9
ART. 15	Programmazione e pubblicità	PAG. 10
ART. 16	Richiesta di concessione delle forme di sostegno	PAG. 10
ART. 17	Concessione delle forme di sostegno	PAG. 10
ART. 18	Patrocinio	PAG. 11
ART. 19	Rendicontazione	PAG. 12
ART. 20	Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno	PAG. 13
ART. 21	Concessioni diverse	PAG. 13
ART. 22	Agevolazioni e benefici fiscali	PAG. 13
ART. 23	Convenzioni	PAG. 14
ART. 23/bis	Accordi	PAG. 15

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24	Norme finali	PAG. 15
---------	--------------	---------

TITOLO PRIMO REGISTRO

ART.1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Il Comune di Vigonza in attuazione del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", della legge 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del Capo II dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il "Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale" di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è unico ed è istituito presso la Segreteria Generale del Comune
3. Il Registro e' composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a. Combattentistica e d'Arma;
 - b. Cultura;
 - c. Diritti civili , solidarietà internazionale e pace;
 - d. Diversa abilità
 - e. Economia e lavoro;
 - f. Educazione e formazione;
 - g. Politiche giovanili
 - h. Sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
 - i. Sport;
 - j. Tempo libero;
 - k. Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile;
4. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere al sostegno dell'Amministrazione Comunale.

ART.2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Sul Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale. In particolare:
 - a. Le libere forme associative riconosciute a livello nazionale e/o appartenenti ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune e iscritte al Registro Regionale previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato e promozione sociale
 - b. Le altre libere forme associative locali costituite ed operanti da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che dovranno regolarmente iscriversi entro 6 mesi al Registro Regionale

- c. Le Associazioni d'Arma e/o Combattistiche legalmente riconosciute a livello nazionale, iscritte ai relativi Albi
2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante o da persona delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:
- a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'organizzazione;
 - b. l'oggetto sociale;
 - c. il rappresentante legale dell'Associazione;
 - d. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - f. l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - g. le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative
 - h. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - i. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - j. le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - k. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
 - l. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.
3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:
- a. una relazione, datata e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione, sull'attività svolta (su modulo predisposto dal Comune) e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche di altri materiali e servizi di interesse generale;
 - b. l'atto costitutivo e lo statuto.
4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, le Istituzioni, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale e dei Consigli di Quartiere o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria e gli organismi politici comprese le liste civiche costituitesi per partecipare a competizioni elettorali locali.

ART. 3 ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Due volte l'anno, entro il 31 maggio e il 30 novembre, viene adottato, dal Capo Settore individuato dal Sindaco o dal suo delegato, il provvedimento di:
- a. iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui articolo 2 comma 2 entro il 30 aprile e il 31 ottobre;
 - b. cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, o dell'art.19 comma 3.

- c. presa d'atto dell'intervenuta decadenza, per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento.
3. Entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento, il Capo Settore comunica alle Associazioni l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Registro.

ART. 4 RICORSO

1. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso, al Sindaco, per via gerarchica e al T.A.R. per via amministrativa nei termini di legge di 60 giorni e 120 C.d.s.

ART. 5 RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro e la conferma avranno validità triennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.
2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.
3. Entro il 30 aprile dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono presentare espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione sul modulo predisposto dal Comune con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lett.a) e b) dell'art.2. In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.

ART. 6 PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i provvedimenti che li approvano.
Il Registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale.
2. Il Registro comunale può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
3. L'elenco delle Associazioni iscritte viene adeguatamente pubblicizzato e inserito nel sito Internet del Comune.

TITOLO SECONDO

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 7 CONSULTAZIONI

1. Nella fase di formazione del Bilancio comunale il Sindaco o l'Assessore ai rapporti con le associazioni consultano la Consulta delle Associazioni di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento.
2. Le convocazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.
3. Nelle finalità di quanto stabilito al presente articolo la copia della documentazione relativa al Bilancio sarà messa a disposizione in visione delle associazioni iscritte al Registro.
4. All'atto di insediamento della nuova Amministrazione, è compito del Sindaco convocare la Consulta per la nomina del nuovo Vice-Presidente, entro 3 (tre) mesi dalla data di insediamento.
5. La durata della Consulta termina con il mandato del Sindaco.

ART. 8 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 9 DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà presentare al Presidente del Consiglio comunale proposte scritte di deliberazioni consiliari.
2. Ogni proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà essere esaminata dalla conferenza dei Capigruppo che potrà decidere, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale di cui all' art. 20 Capo III
3. Le Associazioni iscritte al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia di cui all'art. 27 R.C.C.

ART. 10 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle associazioni è l'organo di partecipazione diretta delle Associazioni iscritte al Registro, ha compiti consultivi e di indirizzo generali.
Compito precipuo della Consulta è esprimere parere non vincolante sul bilancio programmatico riguardante l'attività delle libere forme associative di volontariato e promozione sociale
2. Essa viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore ai rapporti con le Associazioni che la presiede, con l'ordine del giorno stabilito dallo stesso, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato (Assessore o Consigliere Comunale). Il Presidente invierà, almeno 10 giorni prima della convocazione, a ciascuna associazione iscritta al Registro, l'avviso di convocazione con la richiesta di designare un eventuale proprio rappresentante in Consulta.
3. La Consulta nomina un Vice Presidente, eletto nel suo seno, con votazione segreta, in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte al Registro.
4. La Consulta delle associazioni è composta dal Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere Comunale) che la presiede, e da un rappresentante di ogni organizzazione iscritta al Registro.
Si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti al Registro e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le convocazioni della Consulta delle associazioni possono aver luogo nello stesso giorno in orario diverso, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
7. La convocazione della Consulta delle associazioni può essere richiesta al Sindaco o da almeno un quinto delle associazioni iscritte al Registro.
8. La Consulta delle associazioni può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati.

ART. 11 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente viene nominato dalla Consulta che lo elegge, nel suo seno, con votazione segreta, in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte al Registro.
2. Il Vice Presidente ha il potere di convocazione della Consulta previa informazione scritta al Sindaco, in cui siano esplicitate le motivazioni e i tempi.
3. L'incarico di Vice Presidente è gratuito.

ART. 12 – ASSEMBLEA DI SEZIONE TEMATICA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Quali organi di consultazione e di informazione vengono istituite le Assemblee di sezione tematica delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Tali Assemblee sono costituite da un rappresentante di ogni organizzazione iscritta nella rispettiva sezione.
2. L'assessore ai rapporti con le Associazioni o l'Assessore di competenza convocherà le Assemblee di sezione tematica almeno una volta all'anno, in tempo utile rispetto alla fase di formazione del Bilancio Preventivo comunale, per raccogliere indicazioni da presentare all'Amministrazione.
3. Le Assemblee di sezione tematica sono presiedute dall'Assessore ai rapporti con le associazioni o dall'Assessore di competenza di cui all'art.1 comma 4
4. Mediante le Assemblee di sezione tematica, almeno una volta all'anno, preferibilmente nella fase di formazione del Bilancio, il Sindaco o l'Assessore competente di cui all'articolo 1 comma 4, è tenuto a relazionare alle associazioni iscritte sul programma e sull'attività svolta.
5. Valgono per l'Assemblea di sezione tematica le norme di convocazione e di voto previste per l'Assemblea generale.
6. L'Assemblea di sezione tematica e la Consulta delle Associazioni rappresentano, secondo le rispettive competenze, le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Hanno altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.

TITOLO TERZO SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 13 FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Le Associazioni iscritte al Registro possono chiedere il sostegno economico del Comune.
2. Le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto e possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:
 - a. erogazione di contributi in denaro;
 - b. fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c. concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;
3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
4. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 sulla base di un piano dei contributi predisposto dai Responsabili dei Servizi entro il mese di ottobre di ciascun anno solare.

ART. 14
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a. il contributo - intendendo con ciò: il concorso economico alla spesa da parte dell'Amministrazione - può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. L'Associazione che chiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi a Settori comunali diversi per la stessa iniziativa. Di tali circostanze il richiedente fornirà apposita dichiarazione;
 - b. l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
 - c. la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più soggetti in collaborazione tra loro;
 - d. l'ammontare del contributo non potrà superare il **70 % della spesa ammessa a preventivo** formulata sulla base delle entrate ed uscite fatto salva la rendicontazione a fine iniziativa e la riparametrazione del contributo concesso sulla base delle effettive entrate ed uscite.
 - e. Non è esclusa la possibilità di erogare contributi alle associazioni, per le domande pervenute oltre il termine fissato, le cui attività si caratterizzino come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale e internazionale legata ad una specifica e contingente situazione

Per il calcolo del contributo si applicano i seguenti criteri (su moduli predisposti dall'amministrazione):

- a. anni di anzianità della manifestazione o dell'attività (si calcola una percentuale del 5% per ogni anno di attività documentata fino ad un max del 40%);
- b. originalità e innovazione dell'iniziativa (max 40%);

Per l'attribuzione del restante 30% si applicheranno i seguenti criteri aggiuntivi:

- c. al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, partecipazione ed equità.
- d. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- e. al collegamento dell'iniziativa o dell'attività presentata con le strutture e i servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni in una logica di rete integrata individuata nell'ambito dei programmi annuali di attività del Settore;
- f. alla rispondenza dell'iniziativa o attività ad un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale ed internazionale.

2. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a. l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;

- b. l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

ART. 15
PROGRAMMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Comune definisce annualmente l'importo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere , all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione e assegna i relativi fondi ai servizi di riferimento con il PEG.

ART. 16
RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda, datata e sottoscritta (su modulo predisposto dagli uffici competenti):
 - le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
 - la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
 - la natura giuridica;
 - la sede;
 - il codice fiscale;
 - la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
 - la posizione di iscrizione al Registro comunale;
 - il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l'attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
 - il tipo e l'entità del contributo richiesto;
 - la persistenza dei requisiti di iscrizione al Registro comunale;
 - l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto con la relativa documentazione di cui all'art. 18, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;
 - l'obbligo di inserire in ogni forma di comunicazione o presentazione dell'iniziativa, la partecipazione del Comune di Vigonza secondo le indicazioni formulate dall'ufficio competente per l'erogazione.

2. Qualora l'iniziativa dell'associazione riceva altro contributo, quello del Comune viene diminuito di eguale importo.

ART. 17
CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione del programma a cui la richiesta si riferisce e secondo tempi e modalità previsti dal Settore competente. Per la programmazione annuale sarà inviato dai Settori di competenza alle associazioni iscritte, richiesta di presentazione di domanda di contributo entro il mese di ottobre per l'anno successivo. L'unità organizzativa

competente darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento.

2. Per particolari categorie di attività, la Giunta comunale potrà stabilire altri termini perentori di presentazione della domanda, riservandosi per eventi o manifestazioni di rilievo e interesse pubblico la facoltà di concedere contributi.
3. I contributi e gli altri benefici che comportano impegno di spesa sono concessi con determinazione del Capo Settore competente per materia.
4. Per le forme di sostegno in natura che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali, previo parere del Competente Assessore.
5. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Settori competenti per materia, fatte salve le consultazioni previste, comunicano alle associazioni l'ammontare dei contributi stabilito sulla base dei criteri di cui al precedente art. 14.
6. Per i contributi in denaro la determinazione del Capo Settore competente per materia di approvazione dei contributi può prevedere l'anticipazione di un acconto del 50% che verrà concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività, fatta salva la rendicontazione finale.
7. Tutte le manifestazioni ed iniziative realizzate con il contributo dell'Amministrazione Comunale **dovranno essere adeguatamente pubblicizzate con indicazione in ogni atto, avviso, manifesto che l'iniziativa è stata realizzata con il contributo del Comune.** Sarà cura del Capo Settore competente per materia impartire apposite istruzioni al riguardo sull'uso del logo del Comune e sulle modalità operative inerenti la partecipazione del Comune. Tale norma si applica anche di rilascio di patrocinio.

ART. 18 IL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad un'iniziativa proposta e realizzata da terzi.
2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco sulla base delle tipologie delle attività delle associazioni ad utilità sociale.
3. In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta comunale.
4. **Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici** che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.
5. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

6. Per le attività patrocinate dovrà essere data a cura delle associazioni adeguata pubblicità anche aggiungendo al loro logo il logo del Comune.

ART. 19 RENDICONTAZIONE

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, resa con autocertificazione ai sensi della legge contenente:
 - a. una relazione esplicativa dello svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - b. la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
 - c. il codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento;
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte dei Settori competenti per materia costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
3. La mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta il recupero dell'eventuale anticipo erogato e conseguente archiviazione della pratica fatta salva la cancellazione dell'Associazione dal Registro per un triennio con la perdita delle agevolazioni concesse.
4. Nel caso di sostegno concesso nelle forme di cui all'art. 13, comma secondo, punto c), la mancata presentazione della relazione annuale prevista dal successivo art. 20 costituisce presupposto inderogabile per la cessazione del sostegno concesso.
5. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire in copia, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla legge o autocertificazioni ai sensi della normativa vigente. Gli originali dovranno essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa, la quale potrà richiederne eventuale esibizione allo scopo di far apporre, sulle fotocopie previamente depositate, la specifica annotazione di conformità e per controlli a campione sulle autocertificazioni presentate dal rappresentante legale dell'associazione.
6. In caso di avvenuta erogazione di un acconto sul contributo in denaro, le pezze giustificative della rendicontazione, almeno pari all'acconto pagato, quietanzate nei casi previsti dalla legge, dovranno pervenire al Comune entro sessanta giorni dal pagamento dell'acconto o dalla conclusione dell'attività.
7. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese. In tali casi non è applicabile la normativa in

materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

ART. 20

DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
 - b. non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c. sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dall'Amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute nei limiti dell'art. 14, comma primo, lett. d. Il Settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

ART. 21

CONCESSIONI DIVERSE

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
 - entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull'attività svolta;
 - entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora vengano concesse forme di sostegno per un periodo di più anni, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 22

AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI

1. Per i soli iscritti al Registro e per le iniziative della Consulta vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale.
In particolare:

- a. la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica;
- b. la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

ART. 23 CONVENZIONI

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.
2. L'Amministrazione comunale, entro il mese di febbraio, nel piano di programmazione dei contributi, indicherà anche le manifestazioni per le quali si attuerà convenzione con le associazioni.
3. Contenuto della convenzione:
 1. la convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del settore;
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
 - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - gli impegni dell'amministrazione;
 2. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza

3. Le convenzioni in atto stipulate dalle associazioni anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adeguate entro un anno, se non corrispondenti, ai principi e criteri nel medesimo contenuti.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addivenire, su specifiche tematiche, a convenzioni con Associazioni anche non operanti sul territorio Comunale.

ART. 23 BIS ACCORDI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi del nuovo disposto dell'art. 118 della Costituzione "*I Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*", la facoltà di addivenire, su specifiche tematiche ed in particolare in occasione di festeggiamenti e/o ricorrenze cosiddette "della memoria" alla stipula di appositi accordi per obiettivi di interesse pubblico con le Associazioni d'Arma e/o Combattentistiche presenti sul territorio, legalmente riconosciute a livello nazionale ed iscritte ai relativi albi.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 NORME FINALI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d. in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Con il presente provvedimento vengono abrogate tutte le disposizioni generali antecedenti in materia.
4. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.